

ori, lo stesso
 alla diffe-
 venir meno
 a legge nu-
 tuzione, an-
 obbligo del-
 determinato
 ratio e la
 le che quel
 inzione del-
 o essere la
 ge straniera,
 venir meno
 te in Italia,
 obbono essere
 e: tale fatto
 lizione della
 la concreta
 assicurative
 riferimento
 oni) belghe.
 e la finalit 
 one e ritor-
) e si inter-
 ontesto del-
 Siffatta in-
 disparit , in
 che il lavo-
 la liquida-
 prima della
 voratore ac-
 alla presta-
 1 e legitti-
 il diritto a
 a legge Le-
 ore che gi 
 .L.) a meno
 parte belga
 opera l'inte-
 a riprova
 Interpreta-
 I successivo
 riconosce il
 a legge del
 otale o par-
 , certo nei
 sa legge. Ne
 al caso di
 no acquisito
 1962, nella
 di fatto pre-
 — sarebbesi
 ed in egual
 siffatta cir-
 siccome non
 Onde il suo

diritto nei confronti dell'I.N.A.I.L. sussiste e non si   estinto.

Il ricorrente, onde evitare quel risultato, si richiama soprattutto alla memoria, ai regolamenti CEE n. 3 e 4, entrati in vigore anteriormente al 1962, secondo cui tutti i lavoratori subordinati, anche ai fini delle malattie professionali, sono sottoposti alla legge dello stato membro che li occupa in applicazione del principio della territorialit , cui si   fatto pi  volte richiamo. Ma   evidente che, fino al momento in cui uno degli stati membri non ottempera al principio della territorialit  e non emana norme per l'indennizzo di malattie professionali o comunque non le indennizza, l'altro Stato membro ha il dovere di pensare esso alla salute ed alla vita del proprio cittadino infortunato e rimpatriato. Quindi pienamente valida la legge del 1962 anche nel contesto comunitario e non incostituzionale, nel modo pi  assoluto e chiaro, la legge medesima. Si accenna nel ricorso ad una questione di illegittimit  costituzionale rispetto all'art. 10 Cost., ma essa   palesemente infondata perch , anche se si voglia far rientrare in una delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (di cui parla l'art. 10) il principio della

territorialit  delle assicurazioni sociali sancite dal trattato e dalle regolamentazioni CEE; tale principio — come si   detto — non   stato violato dalla legge del 1962. E non   violato dall'applicazione della stessa legge successivamente al 1964, in mancanza della concreta applicazione dello stesso principio da parte degli altri Stati: vale in questo caso il principio ancor pi  fondamentale, della primaria assistenza dello Stato ai propri cittadini. Il ricorrente, perch  abilmente sposta la questione e afferma che, comunque, anche ammettendo che quelle disposizioni CEE sono divenute operanti dopo l'emanazione della legge Leburton, da questo momento sono esse che hanno prodotto l'incompatibilit  di cui all'art. 15 delle preleggi con la legge n. 1115. Argomentazione inaccettabile, in quanto i regolamenti CEE enunciano un principio e non possono essi abrogare una norma successivamente emanata n  possono far propria una legge di uno Stato emanata in attuazione di quel principio. La medesima argomentazione finisce con il dire che   stata la legge Leburton, emanata in esecuzione dei regolamenti CEE a far venir meno, anche per incompatibilit , la legge n. 1115, il che, come si   dianzi osservato,   inammissibile. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 26 giugno 1973 n. 1834 — Pres. Caporaso — Est. Lipari — P. M. Silocchi (concl. conf.) — Monti (avv. Gioia) c. Cappelli (avv. Lucisano, Esposito).

(Conferma App. Napoli 27 dicembre 1969).

Successione testamentaria - Legato - Prelegato - In favore dell'unico erede - Configurabilit .

(Cod. civ., art. 661).

Successione testamentaria - Condizione, termine e modo - Divieto di seconde nozze - Legato di usufrutto condizionato al permanere dello stato di vedovanza - Liceit  della condizione - Carattere oggettivo.

(Cod. civ., art. 636, comma 2).

Il prelegato   configurabile anche a favore dell'unico erede (1).

L'art. 636, comma 2 c.c. pone una condizione che, pur attenendo alla libert  matrimoniale,   considerata dal legislatore lecita, con una valutazione di carattere oggettivo, la quale prescinde dalla concreta intenzione del disponente (2).

(*Omissis*). — La corte d'appello ha qualificato la disposizione, con cui la testatrice ha attribuito al marito il diritto di usufrutto su un immobile «vita natural durante, e finch 

(1) In senso conforme, Cass. 22 gennaio 1934 n. 192, *Foro it.* 1934, I, 1011, e, in dottrina, A. GIORDANO-MONDELLO, *Legato (dir. civ.)*, *Enc. dir.*, XXIII, 737; A. TRABUCCHI, *Legato (dir. civ.)*, *Noviss. Dig. it.*, IX, 612; C. GANGI, *La successione testamentaria*, II, 54. In senso contrario, PACIFICI-MAZZONI, *Trattato delle successioni*, in *Il codice civile commentato*, XI, 1929, 35.

(2) In senso contrario, Cass. 4 marzo 1966 n. 641, in questa *Rivista* 1966, I, 1354, con nota critica di G. CASSISA, *Sul legato di usufrutto per il caso o per il tempo della vedovanza*.

vedovo» prelegato a favore dell'unico erede; l'ha inquadrata nella previsione normativa dell'art. 636 comma 2 c.c., che disciplina il legato di usufrutto (uso, abitazione, pensione, o altra prestazione periodica), per il (caso o per il) tempo della vedovanza, e lo considera oggettivamente lecito, a prescindere da qualsiasi indagine circa lo scopo del lascito, anche se risulti (espressamente, o meno) condizionato risolutivamente alla persistenza dello stato di vedovanza, attesa la temporaneità del beneficio e la sua intrasmissibilità, circostanze valutate *a priori* dal legislatore e giudicate idonee ad escludere, in ogni caso concreto, la coercibilità della volontà del beneficiario (e la conseguente operatività della norma riguardante la condizione illecita del divieto di nozze, contenuta nel comma 1 del medesimo art. 636 c.c.).

Ha soggiunto, peraltro, la sentenza, introducendo una *ratio decidendi* alternativa, che anche interpretando l'art. 636 comma 2 c.c. nel senso che venga in considerazione il solo caso dell'intento del testatore di giovare al beneficiario assicurandogli, per il tempo della vedovanza, i mezzi per affrontare meglio quello stato, ricorreva nella specie puntualmente tale ipotesi (svolgendo adeguata indagine al riguardo sul piano della volontà).

Il ricorso investe la sentenza nel presupposto applicativo della disciplina dell'art. 636 comma 2 c.c., e cioè nella qualificazione della disposizione relativa all'usufrutto dell'appartamento come prelegato a favore dell'unico erede (motivo I); nell'interpretazione data della suddetta disciplina *ex art. 636 comma 2 c.c.* comportante in linea di principio la validità del legato di usufrutto condizionato al permanere della vedovanza, indipendentemente da ogni specifica indagine circa lo scopo del lascito (motivo II); ed, infine, nell'interpretazione del testamento effettuata ulteriormente per escludere la illiceità della *condicio viduitatis* anche alla stregua dell'intenzione del disponente (motivo III).

Nella memoria e nella discussione orale la difesa del ricorrente si è particolarmente soffermata sul profilo interpretativo della volontà della testatrice.

Ritiene il Collegio che la sentenza si sottragga alle critiche che le vengono mosse (e dovevano necessariamente riguardare entrambi gli ordini di considerazioni addotti dalla corte del merito); e che sia esatta la impostazione data alla causa dai giudici napoletani che hanno inquadrato la disposizione in esa-

me nella previsione normativa dell'art. 636 comma 2 c.c. offrendone un'interpretazione di carattere obiettivo e contrapponendolo, come eccezione, alla regola di illiceità della condizione del divieto di nuove nozze posta nel comma 1 del medesimo articolo. Ciò importa che deve essere sottoposto a revisione critica il precedente orientamento di questa Corte, peraltro affidato ad una sola e non recente pronuncia, sulla disciplina giuridica del legato di usufrutto condizionato risolutivamente alle (ulteriori) nozze del chiamato (Cass. 4 marzo 1966 n. 641).

Alla stregua della soluzione che si ritiene di accogliere va rispettato l'ordine di prospettazione dei motivi segnato dal ricorrente, dato che solo ove resti accertata la qualità di prelegatario del Monti potrà farsi questione di applicazione dell'art. 636 comma 2 c.c., che riguarda esclusivamente le disposizioni a titolo particolare.

Sostiene il ricorrente, nel primo motivo, che la corte del merito ha erroneamente interpretato e falsamente applicato l'art. 661 c.c., attribuendogli la qualità di prelegatario rispetto all'appartamento quantunque fosse l'unico erede, laddove la norma presuppone una pluralità di eredi.

Controbatte la resistente: che nel vigente ordinamento delle successioni *mortis causa* è configurabile il prelegato anche se l'erede sia uno solo; che, comunque, nella specie gli eredi erano due (dovendosi considerare anche la Cappelli erede nella successione dell'azienda di filati) e che la disposizione concernente la chiamata nell'usufrutto di un bene determinato integra sempre e soltanto un legato.

La tesi dell'ammissibilità in astratto del prelegato a favore dell'unico erede è giuridicamente corretta.

Ai sensi dell'art. 661 del vigente codice civile « il legato a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare ». Nell'interpretare tale norma va ribadito, nonostante il testuale riferimento ad una pluralità di eredi (riguardante l'ipotesi più comune), che non vi sono ragioni per escluderne l'applicabilità nel caso in cui tale pluralità non sussista, perchè anche allora l'istituto può esplicare effetti e svolgere una sua funzione. Ed invero, già in base al codice del 1865, che pure non disciplinava espressamente l'istituto, questa Corte ebbe ad ammettere la legittimità del prelegato a favore dell'unico erede universale (Cass. 22 gennaio 1934 n. 192), argomentan-

l'art. 636
tazione di
olo, come
lla condi-
posta nel
importa
ne critica
ta Corte,
n recente
del legato
mente alle
4 marzo

si ritiene
i prospet-
nte, dato
à di pre-
stione di
c.c., che
oni a ti-

motivo,
nente in-
art. 661
legatario
ue fosse
esuppone

l vigente
causa è
erede sia
pecie gli
re anche
ell'azien-
cernente
ne deter-
n legato.
atto del
è giuri-

e codice
i coeredi
era come
ell'inter-
stante il
di eredi
e non vi
silità nel
t, perchè
effetti e
o, già in
on disci-
ta Corte
el prele-
niversal-
mentan-

do, analogamente a quanto si sosteneva in dottrina, dalla possibilità di utili effetti che esemplificativamente possono, tuttora, ravvisarsi: nell'accettazione del legato nonostante la rinuncia all'eredità; nell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, mantenendo la possibilità di concorrere, come legatario, alla ripartizione dell'attivo ereditario; nel conseguimento del legato anche nell'ipotesi di invalidità dell'istituzione di erede, che non si estenda alla specifica disposizione a titolo particolare.

O obietta il ricorrente che la funzione del prelegato è quella di consentire al beneficiario la predeuzione di un bene prima di procedere alla divisione; e poichè la divisione presuppone pluralità di eredi, di fronte all'unico erede non vi è in questo caso nè la necessità, nè la stessa possibilità di enucleare una « anteparte ». Ma il rilievo non è persuasivo in quanto esaurisce nel momento della divisione la rilevanza giuridica della contrapposizione del prelegatario all'erede che, invece, come si è visto, ha un suo più ampio spazio operativo di cui, in sostanza, la stessa difesa del Monti è ben consapevole, idoneo a giustificare la soluzione affermativa.

Riconosciuta, in linea di principio, la configurabilità dell'unico erede quale prelegatario, non è necessario procedere in concreto alla valutazione come prelegato della disposizione attributiva dell'usufrutto sull'appartamento, mancando ogni contestazione in punto di fatto del ricorrente, nonostante il singolare spunto in contrario che si rinviene nella motivazione della sentenza di primo grado. Ne occorre prendere, in considerazione, sia pure sul mero piano dell'ammissibilità, l'ulteriore (subordinata) linea difensiva della resistente, la quale propone una nuova (e diversa) interpretazione del testamento che conterrebbe due distinte istituzioni di erede (a favore del Monti e della Cappelli), investendo l'accertamento contrario compiuto dai giudici napoletani.

Il secondo mezzo tocca la questione centrale della causa: l'interpretazione dell'articolo 636 comma 2 c.c. in relazione al comma 1 del medesimo articolo.

Le relative censure non sono fondate.

Ritiene il Collegio che, in contrapposizione alla disciplina di carattere generale, dettata dal comma 1 dell'art. 636 c.c., per cui la condizione impeditiva delle prime, o delle ulteriori nozze, riferita a una disposizione successoria in generale, tanto a titolo univer-

sale che a titolo particolare, è da considerarsi illecita, e quindi non apposta (tranne che non si tratti del motivo unico e determinante risultante dal testamento; art. 626 c.c.), il comma 2 del medesimo art. 636, contemplando le sole disposizioni a titolo particolare aventi per oggetto l'attribuzione di diritti limitati nel tempo, in commisurazione massima alla vita del beneficiato, e quindi intrasmissibili a terzi, quali l'usufrutto, l'uso, l'abitazione la pensione od altra prestazione periodica, detta una disciplina oggettiva del condizionamento della disposizione medesima « al tempo » del celibato o della vedovanza. Esso stabilisce, sul piano della disciplina degli effetti, con valutazione aprioristica, che prescinde da ogni ricostruzione interpretativa della volontà del singolo testatore, che il divieto di nozze, quando incide su disposizioni aventi quel tale carattere e concernenti quel tale tipo di diritti, non integra più una condizione illecita, con il conseguente trattamento giuridico, ma dà luogo a una condizione lecita, regolata in ordine alle conseguenze giuridiche dell'avveramento nel senso che l'evento risolutivamente condizionante (la celebrazione delle nozze) non elide *ex tunc* l'attribuzione del diritto, sia pure con effetti restitutori limitati (art. 646 c.c.), ma comporta che tale diritto venga meno *ex nunc* a partire dal momento del matrimonio.

Perde quindi ogni rilievo, di fronte alla disciplina data dal legislatore, che, con apriorismo normativo, ha valutato mediamente il momento intenzionale che poteva sottendere disposizioni del genere, il concreto atteggiarsi della volontà del testatore nel dettare la disposizione se questa, per il suo obiettivo contenuto, si inquadri nella fattispecie dell'art. 636 comma 2 c.c. In particolare non si deve indagare se il testatore volle impedire (o limitare) le nozze, ovvero si preoccupò solo di assicurare al beneficiato i mezzi economici per affrontare meglio un certo stato, in quanto la disciplina differenziata posta dalla legge è nel senso di escludere sempre e comunque la illiceità del divieto di nuove nozze quando sia apposto condizionatamente a disposizioni a titolo di legato riguardanti diritti attribuiti temporaneamente ed intrasmissibili dovendosi avere esclusivo riguardo all'oggetto della disposizione, anziché alla concreta intenzione del testatore.

Occorre ora approfondire la dimostrazione della enunciata tesi che ravvisa nel legato di usufrutto per il tempo della vedovanza, con-

templato dall'art. 636 comma 2 c.c., una fattispecie oggettivamente derogatoria al principio generale dell'illiceità della condizione di nuove nozze, dettato dal precedente comma.

Si deve, anzitutto, stabilire se la previsione normativa in esame integri una modalità di condizionamento risolutivo, e si inquadri, perciò, nella tematica delle condizioni illecite per accertar poi i modi e la portata di tale inquadramento, nel senso dell'esclusione dell'illiceità.

L'indagine volta a stabilire se, strutturalmente, la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 636 c.c. comporti un condizionamento (rispetto al quale soltanto potrebbe farsi questione della disciplina dettata dagli art. 634 e 636 comma 1, ed eventualmente anche dagli art. 626 e 646 c.c.), ovvero la semplice apposizione di un termine finale, o addirittura integri un *tertium genus*, nella coesistenza di una pluralità di modalità (condizione e termine), riguardanti la medesima disposizione risponde non soltanto ad ovvie esigenze ricostruttive, ma investe concrete posizioni assunte dalla dottrina e riecheggiate dalla giurisprudenza (ed anche dalla citata sentenza n. 641 del 1966 di questa Corte).

Si è, invero, autorevolmente, osservato che, rispetto alla disciplina delle condizioni impossibili ed illecite, la norma dell'art. 636 comma 2 c.c. non costituisce eccezione perchè non riguarda l'apposizione di una condizione, avente un circoscritto ambito di liceità, rispetto alla regola dettata dal comma 1, ma integra un'ipotesi di accoppiamento della condizione al termine (che ben può configurarsi rispetto ad un legato: argomento *a contrario* ex art. 637 c.c.), giacchè il fatto delle nozze non risolverebbe la disposizione, fungendo invece da termine finale e togliendo la retroattività che sarebbe propria della condizione.

La riferita opinione, che muove da una duplice felice intuizione circa la diversa incidenza della disciplina dettata dal comma 2 rispetto al campo operativo del primo, e circa la peculiarità degli effetti che la legge ricollega ad una certa modalità del disporre *mortis causa*, offre un appiglio troppo facile, ma privo del necessario rigore concettuale, alla soluzione della liceità. Deve escludersi che l'art. 636 comma 2 c.c. racchiuda, in pari tempo, un termine ed una condizione con l'effetto che l'eventuale liceità della condizione non verrebbe a riflettersi sulla valida fissazione del termine.

Anzitutto è perlomeno dubbio che sia astrattamente possibile la coesistenza in un medesimo atto di un termine e di una condizione. Ma, senza necessità di prendere partito al riguardo, è decisivo il rilievo che la modalità « fino al giorno delle nozze », « finchè vedovo (-a) », apposta ad un negozio, ovvero ad una disposizione testamentaria, implica l'indicazione di un evento *incertus an et incertus quando* e pone in essere una condizione (ed una condizione risolutiva quando se ne faccia dipendere il venir meno dell'efficacia dell'atto, sia pure soltanto — come sarà precisato — di quella ulteriore), equivalendo alle formulazioni, chiaramente condizionanti « se ti sposerai », « se contrarrai ulteriore matrimonio », « se resterai vedovo (-a) ». Non può, invero, parlarsi di termine in difetto del requisito caratterizzante della certezza.

In generale un evento va qualificato come termine (e non come condizione) come manchi qualsiasi incertezza circa il suo avverarsi, anche se ne risulti imprecisata la data (*dies certus an, incertus quando*).

L'incertezza a proposito dell'avverarsi del fatto dedotto è sicuro indice del carattere condizionante della relativa modalità.

L'evento delle nozze, incerto nel suo verificarsi, costituisce, quindi, non già termine, ma condizione risolutiva, i cui effetti, peraltro, ove si abbia la celebrazione del matrimonio, non vengono meno retroattivamente *ex tunc*, ma cessano di operare ulteriormente sicchè l'avveramento della condizione, nel suo puntuale riferimento temporale, segna il momento discriminante della efficacia dell'atto dispositivo testamentario che da allora in poi non può più esplicitarsi. In questo limitato senso viene in rilievo un termine-data, riferito al verificarsi della condizione (che si sarebbe potuta anche non avverare se il legatario, pur di non perdere l'ulteriore godimento del diritto, avesse rinunciato alle nozze, o più semplicemente non le avesse contemplate nel novero delle scelte per altri motivi) a cui far capo per stabilire quando venga a cessare il godimento dell'attribuito diritto.

Questa singolarità della disciplina va sottolineata perchè segnando la misura degli effetti del tipo di disposizione condizionata considerato, (a titolo particolare e attributiva del diritto di usufrutto, o di diritti con caratteristiche analoghe, di durata limitata e tramissibilità vietata) è indicativa della obbiettiva valutazione compiuta circa l'ambito di efficacia garantita dall'ordinamento, a prescin-

dere dalla puntuale rispondenza all'intento del testatore, che non viene assunto a elemento della fattispecie.

Ed invero la disciplina degli effetti dell'avverarsi della condizione *ex art. 636 comma 2 c.c.*, escludendo espressamente ogni retroattività, si contrappone alla regola generale (ma dispositiva) dell'art. 1360 c.c., e va ben oltre il principio del rispetto degli atti di amministrazione e di godimento (art. 1361 c.c. e 646 c.c.), facendo riferimento per la cessazione *ex nunc*, indipendentemente da ogni elemento intenzionale, alla data in cui si compie l'evento dedotto in condizione: il matrimonio.

Come è noto, in linea di principio, l'avveramento della condizione risolutiva, fa cessare gli effetti tipici e definitivi del negozio, ripristinando la situazione anteriore al negozio che diventa inutile. Specificatamente, in materia testamentaria, l'art. 646, sotto la rubrica «retroattività della condizione» stabilisce che, nonostante tale effetto retroattivo della condizione risolutiva, l'erede, o il legatario, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata (l'azione di restituzione si prescrive in cinque anni). L'art. 636 comma 2, c.c., invece, addirittura, stabilisce che l'evento risolutivo e cioè la celebrazione delle (ulteriori) nozze, fa venir meno il diritto legato *ex nunc*, e cioè per l'avvenire; gli effetti antecedenti restano perciò, definitivamente acquisiti in capo al legatario, la cui situazione giuridica soggettiva derivata dal legato viene meno soltanto a decorrere dal momento della celebrazione delle nozze.

La disciplina dettata dall'art. 636 comma 2 c.c., in prima approssimazione, e senza tener conto delle connessioni con il comma 1 del medesimo articolo e dell'eventuale inquadramento nella problematica delle condizioni illecite, è in definitiva la seguente: i legati di usufrutto, uso abitazione etc. disposti dal testatore per il tempo del celibato (o nubilitato), o della vedovanza, condizionati, cioè, risolutivamente alla celebrazione di prime, o ulteriori, nozze, hanno effetto per tutto il tempo di persistenza dello *status* dedotto in condizione ed il diritto legato si perde a seguito della eventuale celebrazione del matrimonio, con efficacia *ex nunc*, dalla data del matrimonio medesimo.

A conclusioni analoghe si perviene per la corrispondente ipotesi di legato «per il caso della vedovanza» con l'avvertenza che il con-

dizionamento avviene sospensivamente: il testatore, cioè, opera l'attribuzione patrimoniale per l'eventualità che il chiamato si trovi ad essere vedovo in un momento successivo alla sua morte, quando la successione si apre. Ne consegue che legato per il caso di vedovanza non è ipotizzabile, in ambito di efficacia giuridica, rispetto al coniuge del testatore che in tanto potrà essere chiamato alla successione in quanto gli sopravviva; ed invero, per il tipo di diritti contemplati (usufrutto e altri diritti di natura personale) non è ammessa la rappresentazione (art. 467 comma 2 c.c. ultimo inciso). Rispetto al coniuge, quindi, il legato di usufrutto per il caso della vedovanza equivale ad una pleonastica e lecita condizione di sopravvivenza. Pur tuttavia anche in questo caso limite, di cui non sarebbe possibile revocare in dubbio la liceità, il trattamento giuridico è il medesimo stabilito per il legato «per il tempo» della vedovanza, ed il diritto, che dovrebbe essere goduto per tutta la vita del beneficiario, resta commisurato temporalmente alla durata della vedovanza.

Questa equiparazione del trattamento conferma, quindi, che la disciplina degli effetti è posta alla stregua di valutazioni che prescindono dalla concreta intenzione del testatore caso per caso.

Fermata l'esegesi strutturale della fattispecie del comma 2 dell'art. 636 c.c. ed individuata la disciplina degli effetti che il legislatore vi riconnette, il discorso deve essere allargato enucleando i nessi con il comma 1 e con la tematica delle condizioni illecite, secondo le due direzioni di indagine già indicate.

La norma dell'art. 636 del vigente codice civile riproduce sostanzialmente i primi due commi dell'art. 850 c.c. del 1865, il quale conteneva, però, un terzo comma con il riconoscimento della validità della condizione di vedovanza apposta, in qualunque disposizione testamentaria, da un coniuge a favore dell'altro. E l'articolo 850 ricalcava, a sua volta, l'art. 822 del codice civile per gli Stati sardi del 1837, secondo cui la *condicio viduitatis* fra coniugi era ammessa solo in presenza di figli.

Il sistema dell'art. 850 del codice del 1865 era, quindi, il seguente:

illiceità della *condicio viduitatis* (c.d. condizione sabiniana), e, più generalmente, di ogni condizione impeditiva delle nozze apposta a qualsiasi disposizione di ultima vo-

lontà, sia a titolo universale che a titolo particolare, da chiunque e nei confronti di chiunque (comma 1), tranne il caso del coniuge che condizionasse l'altro coniuge (comma 3). Lo strumento operativo degli effetti era quello di considerare la condizione vietante le nozze come non apposta *vitiatur sed non vitiat*.

Il comma 2 riguardava soltanto il legato di usufrutto, di uso, o di abitazione, di pensione o di altra prestazione periodica « per il caso e per il tempo del celibato o della vedovanza » e stabiliva che il beneficiario di un legato siffatto non potesse goderne che durante il celibato, o la vedovanza.

Rispetto al precedente sistema, articolato in tre commi, il secondo ed il terzo dei quali costruiti chiaramente secondo un modulo di contrapposizione alla regola generale dettata nel comma 1 (il comma 3 era introdotto dalla congiunzione « pure » che conglobava nella disciplina derogatoria anche il comma 2), viene meno nel vigente codice il comma 3, ed all'inizio del comma 2 è aggiunta la congiunzione avversativa « tuttavia », anche essa diretta a sottolineare la diversità di fattispecie fra quanto stabilito in via generale per tutte le condizioni impeditive (o meramente limitative, secondo un più rigoroso indirizzo giurisprudenziale) delle nozze e le particolari ipotesi assoggettate ad una disciplina giuridica loro propria, e comportanti, nel loro ambito oggettivo, un lecito condizionamento.

La lettura del comma 2, nel contesto dell'art. 636, rende quindi immediatamente avvertiti che si è, comunque, al di fuori del campo operativo della regola generale dettata dal comma 1 ed in presenza di una fattispecie normativa che si pone accanto alla prima e nettamente se ne diversifica, venendo ad assumere carattere derogatorio, in contrapposizione di eccezione, o limite, alla forza di massima espansione della disciplina posta dal comma 1.

Sembra eccessiva, al riguardo, l'impostazione metodologica di chi dalla scelta fra l'inquadramento delle due ipotesi normative dei commi 1 e 2 dell'art. 636 in posizione di alternatività, ovvero di subordinazione pretende di trarre radicali corollari interpretativi sul piano della rilevanza che verrebbe o meno ad assumere l'indagine intenzionale, ammissibile aderendo alla prima opinione e decisamente da escludere solo accedendo alla contrapposizione regola-eccezione.

Ma nemmeno può essere condiviso quell'orientamento dottrinale che nega ogni pratica rilevanza alla qualificazione del comma 2 come eccezione rispetto alla disciplina dettata dal primo e ritiene, comunque, più corretto non impiegare una terminologia siffatta, perchè nell'art. 636 comma 2 l'illiceità della condizione sarebbe esclusa in radice e perchè il comma contemplerebbe una condizione lecita *ab origine*, essendo meritevole di tutela il motivo da essa sotteso.

Esatti tali rilievi laddove evidenziano che la fattispecie di cui all'art. 636 comma 2 c.c. non opera una convalidazione di una disposizione originariamente invalida, ma attribuisce direttamente alla disposizione considerata, avente un dato contenuto, il carattere della liceità, ed una data misura di effetti, non paiono altrettanto convincenti quando, alla stregua di questa originaria e radicale esclusione della illiceità, pretendono di negare rilievo alla circostanza che quel riconoscimento di liceità è compiuto ritagliando, nell'ambito delle ipotesi astrattamente ricomprese nel comma 1, alcune specifiche fattispecie la cui validità dovrebbe escludersi se il comma 2 non fosse stato dettato.

Sembra decisivo osservare al riguardo che, in mancanza della norma contenuta nell'articolo 636 comma 2, il legato di usufrutto per il tempo della vedovanza o del celibato (o del nubilito) rientrerebbe nella disciplina del comma 1, nella misura in cui fosse ritenuto impeditivo (o limitativo) delle ulteriori nozze ed in quella dell'art. 646 c.c., laddove la condizione fosse giudicata lecita.

Il legislatore avrebbe potuto esaurire nell'art. 636 comma 1 la disciplina delle condizioni importanti il divieto di seconde nozze, qualificandole come illecite e rendendo operativo il sistema di effetti predisposti per condizioni siffatte. L'illiceità della condizione del divieto di (nuove) nozze a seguito della enunciazione contenuta nel comma 1 risulta da una qualificazione normativa generale ed astratta, posta una volta per tutte dalla legge, anzichè caso per caso a coronamento di un processo interpretativo dell'art. 634, nella individuazione delle varie ipotesi di contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. L'interprete, cioè, è avvertito che il divieto di nozze, se posto in condizione, *vitiatur sed non vitiat* e vede circoscritto il suo compito a stabilire se una certa disposizione sia effettivamente impeditiva (o limitativa) delle (ulteriori) nozze.

condiviso quella lega ogni parte della disciplina comunque, più terminologia significa 2 l'illiceità usa in radice ebbe una concesso meritevole teso.

videnziano che comma 2 c.c. di una disposizione, ma attribuzione considerato, il carattere satura di effetti, incidenti quando, l'aria e radicale tendono di negare quel riconosciuto ritagliando, raramente ricompaiono specifiche fattispecie escludersi selettato.

Il riguardo che, venuta nell'articolo usufrutto per il celibato (o la disciplina del fosse ritenuto ulteriori nozze addove la con-

o esaurire nella prima delle connozze e rendendo predisposti per la condizione a seguito della comma 1 risulta va generale ed è dettata dalla legge, l'adempimento di un art. 634, nella individuazione di contrarietà pubblica o al contrario, è avvertito posto in condizione e vede circolo se una certa impeditiva (o nozze).

La diversa previsione normativa del comma 2 dell'art. 636 fornisce un nuovo strumento — oggettivo ed aprioristico — di esegesi, enucleando fra le possibili disposizioni atte ad integrare in astratto il divieto alcune particolari ipotesi in cui l'illiceità è in ogni caso da escludersi, essendo stata compiuta la qualificazione nel senso della liceità dal medesimo legislatore.

Ne consegue che il comma 2 dell'art. 636 c.c. indubbiamente restringe l'ambito di operatività della disciplina generale, dettata dal comma 1, ponendo una disciplina particolare di evidente carattere derogatorio.

In conclusione, sia in termini di alternatività, sia in termini di subordinazione, i rapporti fra le fattispecie dei commi 1 e 2 non possono ricostruirsi sul crinale dell'intenzionalità che funzionerebbe come elemento discriminatore per far rientrare la singola disposizione di ultima volontà a titolo particolare condizionata risolutivamente alle nuove nozze ed attributiva dell'usufrutto nel campo dell'illiceità (considerando la condizione come non apposta) ovvero in quello della liceità (applicando lo speciale regime degli effetti della risoluzione operante *ex nunc*). E ciò per la decisiva considerazione che nessun elemento testuale, o logico, suffraga una interpretazione soggettiva della norma, mentre gli evidenziati elementi strutturali, la caratteristica disciplina degli effetti, ed i lavori preparatori depongono a favore della interpretazione oggettiva.

L'art. 636 comma 2 c.c. disciplina condizioni che, senza l'esplicito intervento *ad hoc* del legislatore, sarebbero state illecite, ma che «tuttavia» vengono considerate lecite e sottoposte ad un particolare trattamento giuridico.

Sotto il profilo dell'esegesi letterale il carattere derogatorio (e contrapposto) di quanto sta per essere previsto nel comma 2 si ricava dalla formula introduttiva avversativa «tuttavia». E nel contesto del comma la disciplina degli effetti, di cui già si è messo in evidenza il *proprium* nella cessazione del diritto di godimento *ex nunc*, viene ribadita nel suo significato eccettuativo rispetto alla regola del *vitiatur sed non vitiat*, nelle parole «non può goderne che» in luogo della formula corrente «può goderne durante»; il che fa pensare, appunto, che, in linea di principio, il beneficiario non potrebbe goderne affatto, mentre gli si concede un godimento circoscritto nel tempo.

Il legato per il tempo della vedovanza, invero, si presenta con una indubbia portata oggettiva di condizionamento della disposizione che incide sulla libertà matrimoniale. Il disporre per il tempo della vedovanza, o del celibato, ove non si riferisse a disposizioni a titolo particolare, e non concernesse uno dei diritti esplicitamente contemplati, integrerebbe una condizione restrittiva delle nozze, rientrante nella previsione del comma 1, darebbe luogo, cioè, ad una illiceità attinente — come è stato osservato — alla condizione in sé e per sé, in quanto produce un effetto che la legge vuole impedire come dannoso e non in quanto soggettivamente la condizione medesima sia stata dettata da una intenzione che la legge vuole colpire come prava. Ed, infatti, ad opinare diversamente la disciplina in tema di illiceità potrebbe sempre essere elusa, bastando che il disponente si premunisca contro il risultato di possibili future interpretazioni volte alla ricerca della effettiva intenzione, dichiarando di non apporre la condizione di vedovanza come divieto di matrimonio, ma come designazione oggettiva di quello stato di fatto nel quale, o per il quale, ha ritenuto di provvedere.

Non l'intenzione del testatore, ma l'effetto limitativo della libertà matrimoniale giustifica, quindi, l'operato inquadramento delle condizioni illecite di divieto di nozze, rendendo operante una disciplina giuridica che prescinde da quella (eventuale) intenzione.

Ed, a maggior ragione la considerazione di quegli effetti limitativi della libertà matrimoniale gioca nella misura della efficacia giuridica della disposizione condizionata come tale, che può, investire la sola condizione caducandola art. 636 (comma 1), o incidere sull'intera disposizione condizionata annullandola (art. 636 in relazione all'art. 626 c.c.); o può, invece, riflettersi sul regime della retroattività della condizione facendola operare *ex nunc* giusta la puntuale previsione del comma 2, ovvero *ex tunc*, giusta i principi generali.

La conferma che nella disciplina delle condizioni illecite vietanti le nuove nozze la misura di effetti della disposizione testamentaria da salvare dipende esclusivamente da una scelta oggettiva si trae dall'esame dei lavori preparatori riguardanti l'attuale art. 636 c.c.

Come è noto il comma 3 dell'art. 850 c.c. venne soppresso perchè, nonostante i dubbi manifestati da taluni commissari, specialmente per il caso dell'esistenza di figli, sembrò

che l'eccezione alla regola generale stabilita nel comma 1 fosse priva di saldo fondamento logico (*Relazione commissione reale*, Roma, 1936, p. 52).

Quando al comma 2, che qui particolarmente interessa, la Commissione parlamentare (*Atti* p. 276 e *Relazione*, p. 685), sulla premessa che tale comma sembrava distruggere quanto stabilito nel primo, aveva proposto di limitare la previsione all'ipotesi in cui legataria fosse la donna nubile o vedova, in modo da escludere che l'uomo potesse perdere il lascito avuto quando contraeva matrimonio, cioè proprio nel momento in cui, costituendosi una famiglia, aveva bisogno di maggiori risorse economiche. Pertanto alle parole « celibato o vedovanza » si volevano sostituire le altre « in cui la donna resti nubile o vedova » onde far risultare chiaramente che la disposizione non conteneva alcuna norma che potesse costituire remora sul cammino delle nozze. Ma i compilatori del codice (*Relazione al codice* n. 311) respinsero la proposta, osservando che o si arrivava coerentemente a sopprimere del tutto la regola senza far distinzione fra il celibato o la vedovanza dell'uomo o della donna, ovvero la si manteneva integralmente; ed a favore del mantenimento si svolgeva testualmente la seguente considerazione « a ben vedere la norma non presenta quel carattere di disfavore per le nozze che si è creduto di ravvisarvi. Si tratta di lasciti di natura precaria che si deve logicamente presumere siano stati fatti dal testatore non già per imporre il celibato o la vedovanza, ma in contemplazione del celibato o della vedovanza, come eventualità possibili, e per provvedere ai bisogni della persona finchè si trova in queste condizioni ».

Le richiamate espressioni sono illuminanti, per confermare l'esattezza della esegesi obiettiva della norma e per individuare l'aggancio fuorviante con il motivo addotto nelle interpretazioni in termini intenzionali, le quali pretendono di fare applicazione del comma 2 dell'art. 636 solo quando risulti che la condizione sostanzialmente implicante divieto (o limitazione) di nozze apposta a un legato di usufrutto non tenda effettivamente ad incidere sulla libertà matrimoniale del beneficiario, poichè il testatore volle giovare al legatario assicurandogli, per il tempo della vedovanza, i mezzi economici per affrontare meglio quello stato, senza alcuna intenzione di

imporre una sanzione di carattere patrimoniale per il caso di ulteriori nozze.

Come è stato rilevato in dottrina, il legislatore, fissata la regola generale della illiceità della condizione impeditiva di nozze, ritenne che il disfavore per le nozze non assumesse, nella maggior parte dei casi, valore determinante, o rilevante, non spiegasse cioè sufficiente forza cogente sulla determinazione di contrarre o non contrarre le nozze, quando la condizione venisse apposta a legati temporanei e precari; considerando che legati siffatti, di regola, non fossero dettati da intenzione restrittiva della libertà matrimoniale del beneficiario, correlando un certo tipo di intenzione ad un certo tipo di disposizione, e dettando una disciplina in cui l'intenzione costituiva l'antecedente, assunto in una dimensione statistica di probabilità, ma non veniva calato direttamente, come elemento costitutivo, nella fattispecie. Questa enucleazione dei legati di usufrutto, aventi una certa misura di validità nonostante il condizionamento, si è espressa nella disciplina degli effetti che risponde ad una presunzione di aderenza alla volontà media del disponente (tanto più valida nel momento in cui la norma fu elaborata, quando cioè la situazione della donna postulava generalmente una dipendenza economica da altri). Il legislatore tenne presente, in particolare, la situazione della donna, ma non circoscrisse in questi limiti la disposizione, perchè l'estensione all'uomo non sovvertiva, a suo avviso, la prevalenza statistica ipotizzata rispetto al tipo di condizioni apposte a legati di usufrutto per il tempo della vedovanza, attesa la precarietà e intransmissibilità del diritto sicchè i legati condizionati del genere, sia che destinatari ne fossero donne, ovvero uomini, dovevano considerarsi leciti.

Ne consegue che anche rispetto all'uomo vedovo, quando il legato sia di usufrutto per il tempo della vedovanza, deve escludersi la illiceità della disposizione; risultato questo difficilmente ipotizzabile in termini di indagine intenzionale, sicchè l'interprete, senza esservi costretto da validi motivi, finirebbe per attribuire alla norma intesa secondo parametri soggettivistici (e che espongono sempre all'alea dell'opinabilità delle conclusioni raggiunte) quel significato che si volle respingere non introducendo nella legge l'emendamento riferito alle sole donne. La scelta operata oggettivamente dal legislatore media le soluzioni antitetichette della validità della dispo-

sizione senza limiti di tempo in rispondenza alla regola sabiniana per cui la condizione illecita dovrebbe ritenersi come non apposta e della perdita del diritto attribuito con effetti *ex tunc*, che svuoterebbe di ogni contenuto la disposizione medesima.

Anche sul piano del rispetto della volontà del testatore, quindi, la soluzione del venir meno dell'efficacia *ex nunc* appare meritevole di adesione perchè il legato risolutivamente condizionato al mantenimento di uno *status*, proprio questo significa, normalmente nella prospettazione, degli effetti fatta dal disponente: che il godimento resti commisurato al tempo della vedovanza, o del celibato.

La disposizione a titolo particolare, dunque, se concerne l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, la pensione od altra prestazione periodica, pur essendo condizionata risolutivamente alla persistenza di uno *status* personale di vedovanza, di nubilito o celibato, ciononostante non va considerata come disposizione illecitamente condizionata e trova, ed esaurisce, la propria disciplina giuridica nell'art. 636 comma 2 c.c. senza che vengano in considerazione al riguardo gli art. 634, 646, 626 c.c. perchè la condizione stessa non può essere qualificata come illecita, essendo l'illiceità esclusa dallo stesso legislatore.

Pur essendovi una larga convergenza di opinioni a favore della tesi di fondo qui accolta si deve, per completezza di indagine, osservare che da taluno viene fatta salva l'ipotesi in cui, per espressa volontà del testatore, si abbia la certezza che vi fu un preciso intento di impedire le nozze, e si ritiene che in tal caso riprenda vigore la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 636 e la condizione debba ritenersi illecita, e quindi come non apposta.

Tale limitazione non appare in alcun modo giustificata perchè finisce per introdurre, quale criterio discriminatore per l'applicabilità del primo ovvero del comma 2 dell'art. 636 comma 2 c.c. quell'elemento intenzionale, proprio del singolo atto dispositivo considerato, che è, e deve rimanere, estraneo alla struttura ed alla *ratio* della fattispecie normativa in esame.

Se il legato per il tempo della vedovanza è sempre oggettivamente, quantomeno limitativo della libertà matrimoniale, e se ciononostante il legislatore ha previsto per esso non già l'eliminazione della condizione, ma la cessazione degli effetti *ex nunc*, quando l'evento risolutivo si realizzi, ne consegue che

l'intenzionalità specifica del testatore non ha modo di incidere sulla disciplina di quegli effetti che si riallaccia ad una valutazione oggettiva, espressa nella norma senza alcun margine per una concreta rilevanza del profilo dell'intenzionalità.

Nemmeno l'art. 626 c.c. potrebbe venire in considerazione e ciò non perchè, come pure si sostiene, il suo mancato richiamo nel comma 1 dell'art. 636 c.c. (a differenza di quanto stabilito nell'art. 634, ultimo inciso) ne impedirebbe l'operatività nel campo delle condizioni illecite di divieto di nozze, ma perchè più radicalmente una volta escluso oggettivamente che il condizionamento, avente un certo contenuto, sia illecito è preclusa all'interprete una valutazione che, sovrappo- nendosi a quella del legislatore, discrimini sul piano degli effetti, con riguardo al modo di atteggiarsi di un elemento (l'intenzione, ed i motivi che psicologicamente la determinano) da cui si deve prescindere perchè nel dettare la disciplina positiva non gli è stata attribuita alcuna efficacia causale.

Ritiene il Collegio che il mancato richiamo dell'art. 626 c.c. non sia determinante perchè l'art. 636 comma 1 c.c. non pone una disciplina specifica di trattamento per un certo tipo di condizioni illecite, ma si limita ad inquadrare nel novero di queste le condizioni che impediscono le nuove nozze o le ulteriori; ne segue che il regime giuridico da applicare al divieto è sempre quello tipico delle condizioni illecite, e che bisogna far capo all'art. 634 e quindi, in forza del richiamo da esso fatto, all'art. 626 c.c.

Ma nemmeno l'ipotesi di legato d'usufrutto in cui, per espressa volontà del testatore, sia manifestato l'*animus* di restringere la libertà matrimoniale del legatario potrebbe essere ricondotta nell'ambito dell'art. 626 ove l'intenzione di vietare le nozze, oltre ad essere espressa e determinante, si prospettasse come esclusivo ed unico motivo del disporre.

L'applicazione dell'articolo resta esclusa per l'assorbente rilievo che la fattispecie dell'articolo 636 comma 2 c.c. ha eliso ogni connotazione di illiceità all'elemento impedimento, limitazione, restrizione della libertà matrimoniale ricollegato ad una disposizione a titolo particolare ed avente per oggetto un diritto di usufrutto, o analogo, di durata limitata e di trasmissibilità vietata, ritenendo che nel suo rapportarsi al godimento di un diritto siffatto il condizionamento non spie- gasse un'apprezzabile incidenza tale da giu-

stificare l'intervento sanzionatorio sul piano degli effetti. Ma se la colorazione di illiceità manca all'evento « divieto di nozze » correlato al legato di usufrutto per il tempo della vedovanza, del celibato, o del nubilato, la mera circostanza che tale evento oltre ad essere posto in condizione, risulti il solo ad aver determinato il testatore a disporre, non vale a far slittare tale condizionamento dal campo del lecito a quello dell'illecito, non modifica la qualificazione di liceità che formulata rispetto alla condizione deve operare anche rispetto al motivo unico e determinante, trattandosi appunto di evento di cui radicalmente viene ad essere negata la carica di anti-giuridicità per i connotati obiettivi dell'atto di disposizione ed a prescindere da ogni componente subbiettiva specifica.

Il modo di manifestarsi dell'intenzione del testatore che ha disposto per legato dell'usufrutto per il tempo della vedovanza non ha quindi alcuna rilevanza sulla disciplina degli effetti, che sono fissati nell'art. 636 comma 2 c.c. senza alcun riferimento concreto alla direzione della volontà del disponente.

In verità riesce poco agevole spiegare la fortuna della tesi soggettivistica. Probabilmente, a parte i riflessi di una certa impostazione tralatticia circa l'atteggiarsi del dogma della volontà in campo testamentario, si è operata una indebita trasposizione fra le ragioni che hanno indotto il legislatore a compiere la sua scelta normativa tenendo conto in astratto dei probabili atteggiamenti volontaristici dei testatori che si inducevano a legati del tipo previsto nell'art. 636 comma 2 c.c. e le concrete ragioni del disporre nei singoli casi. Poiché il legislatore giustificò l'adottata disciplina negando in principio che il legato d'usufrutto avesse mediamente forza suggestiva tale da distogliere dalle nozze ed escludendo che, sempre in generale e secondo *id quod plerumque accidit*, disposizioni siffatte fossero determinate dallo scopo di limitare la libertà matrimoniale, gli interpreti anziché porre l'accento sul carattere oggettivo ed aprioristico della valutazione operata sul piano normativo, ritennero di sovrapporre all'oggettivo dettato dalla norma una specifica analisi della singola disposizione *mortis causa* da ricondurre all'ambito normativo dell'art. 636 comma 2 c.c. solo se in concreto rispondente alla previsione statistica, che peraltro si era esaurita nell'atto stesso della posizione della disciplina positiva, e correndo il rischio che si accompagna sempre all'ado-

zione di schemi interpretativi volontaristici. Sebbene la disciplina degli effetti presuppone una valutazione oggettiva ed astratta, i motivi di quella scelta normativa operata una volta per tutte si sono voluti ravvisare, con evidente sforzata, in ogni singola disposizione testamentaria esaminata, operando una interpretazione errata dell'art. 636 comma 2 c.c. che ha riguardo a disposizioni di dato contenuto obbiettivo e non a disposizioni rispondenti ad una data procezione della volontà, sorretta da un certo qualificato atteggiamento psicologico.

In realtà, come è stato recentemente messo in luce da autorevole dottrina, contro l'opinione tradizionale che, nel considerare il rapporto fra determinazione volitiva del testatore ed efficacia dell'atto, ne evidenzia la corrispondenza più accentuata sul piano del testamento rispetto a quello negoziale in genere, non operando ragioni di tutela di un altrui affidamento, nè determinandosi concorrenza di ordini di interessi estranei a quelli costituenti il contenuto tipico del testamento, e non essendo suscettibile di ripetizione la dichiarazione del suo autore, deve sottolinearsi che il codice disciplina tutta una serie di ipotesi in cui l'effetto del testamento va oltre la manifestazione di volontà e talora ne prescinde, o addirittura vi contraddice.

Ne è evidente riprova l'indagine sin qui condotta a proposito delle condizioni illecite in cui il problema ricostruttivo della giustificazione della regola per cui esse si hanno per non apposte, non sembra esattamente impostato nell'invocare il *favor testamenti* a giustificazione della riduzione della volontà negoziale operata dal legislatore, isolando la volontà diretta alla produzione degli effetti tipici della modalità condizionale. Non gioca qui il criterio della omogeneità della disciplina rispetto al risultato perseguito. La condizione realizza, infatti, il più ampio esercizio dell'autonomia privata, ed a differenza del *modus*, addirittura incide sugli effetti tipici del negozio. Ma al riguardo l'ordinamento interviene cancellando la modalità e mantenendo fermo l'atto, così come se esso si fosse rappresentato puro alla mente del dichiarante. Ne segue che il principio della negoziabilità e del rispetto della reale volontà risulta inidoneo a risolvere il problema della disciplina che oggettivizza le situazioni, prescindendo dalla sempre delicata ricostruzione

dell'intenzione del singolo testatore, rispetto alla singola disposizione.

Questa dissociazione fra intenzione del testatore e disciplina degli effetti raggiunge il culmine nella prevista salvezza dell'art. 626 c.c. (di cui all'ultimo inciso dell'art. 634 c.c.) in forza della quale la condizione, ove rappresenti, per testuale statuizione del testamento, il solo motivo che ha determinato il testatore a disporre rende nulla la disposizione. Non è facile, conciliare, sul piano dell'autonomia testamentaria, l'art. 626 che attribuisce rilievo all'antecedente psicologico (motivo) della determinazione della volontà, con l'articolo 634 che toglie valore a quella zona della manifestazione volitiva con la quale essa si autolimita.

Nella disciplina delle condizioni illecite, dunque non necessariamente gli effetti della disposizione condizionata sono riconducibili alla matrice della intenzionalità.

Anzi la regola dell'art. 634, che si riverbera nell'art. 636 comma 1 c.c., altera, e sensibilmente, la rispondenza degli effetti riconosciuti dall'ordinamento alla intenzione del testatore.

L'interpretazione del testamento con riguardo alle disposizioni di dubbia liceità non può risolversi nell'accertare, in maniera il più possibile completa, l'effettiva portata del contenuto determinativo svolto dal testatore, prescindendo *in radice* dalla particolare misura in cui quel contenuto è assunto dall'ordinamento per riconnettersi un certo ambito di effetti.

In ogni processo interpretativo si può sempre approfondire in varia misura la ricerca del senso che l'autore dell'atto assegna alla propria manifestazione, ma questo approfondimento può portare anche ad individuare significati che l'ordinamento non assume rilevanti ai propri fini, ovvero ad assumerli in misura diversa rispetto a quella in cui l'ordinamento li prende in considerazione.

Sicché, a chiusura del discorso interpretativo sin qui svolto, la conclusione raggiunta non solo appare coerente con le più avanzate prospettive dommatiche nella ricostruzione dei rapporti fra autonomia negoziale e testamento, ma senza alcuna necessità di affidarsi ad una puntuale adesione ad esse, e nel solco tradizionale dell'orientamento della dottrina e della giurisprudenza, comporta, alla stregua dei consueti canoni ermeneutici, una interpretazione obbiettiva dell'art. 636 comma 2 c.c. pienamente rispettosa della volontà del disponente, un *favor testamenti* più ampio di quello che pur si suole addurre a giustificazione della disciplina dettata dagli art. 634 e 636 comma 1 c.c., rendendo operante il legato di usufrutto, attribuito per il tempo della vedovanza proprio negli esatti limiti dell'intenzione espressa, sul piano degli effetti, dal testatore, mentre resta giustamente in ombra il piano dei motivi, quali antecedenti psicologici della espressa volontà condizionante.

L'art. 636 comma 2 c.c. pone una condizione che, pur attenendo alla libertà matrimoniale, è considerata dal legislatore lecita, alla stregua dei parametri dell'inerenza ad un legato a contenuto tassativamente tipizzato con una gamma di effetti che aderiscono, di norma, alla prospettazione che se ne è fatta il testatore, ma che operano a prescindere da ogni concreta indagine in tal senso, ed indipendentemente dalle analisi dei motivi che hanno determinato il condizionamento.

Le diffuse considerazioni che precedono comportano che, rigettato il secondo motivo del ricorso, deve ritenersi esatta la prima delle *rationes decidendi*, sinteticamente prospettata dalla corte del merito. Non occorre perciò esaminare il terzo motivo che investe l'ulteriore ordine di considerazioni svolto *ad abundantiam* dai giudici napoletani. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 20 giugno 1973 n. 1819 — Pres. Caporaso — Est. Milano — P. M. Raja (concl. conf.) — Amministrazione Finanze Stato (Avv. Gen. Stato) c. Fall. Maimone (avv. Pomarici, Gensabella).

(Dichiara inammissibile ricorso avverso decreto giud. delegato Trib. Messina 28. ottobre 1970).

Fallimento - Giudice delegato - Provvedimento di cancellazione di prenotazione a debito di credito di imposta - Natura amministrativa - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.

(Cost., art. 111; r.d.l. 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, art. 25; 91; r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, legge di registro, art. 62).